



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 febbraio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario, relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) ed in particolare l'art. 148-bis, comma 3, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed in particolare l'art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente 16/2021, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che “gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”, sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Sezione delle autonomie della medesima Corte.

L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 (inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del decreto legge 174/2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) esplicita le finalità del controllo *de quo* (“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”), definendone l'ambito (“Ai fini della verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”); stabilisce, inoltre, gli effetti delle relative risultanze (“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a

garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi e in funzione dell'adozione “di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio” (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Campagna Lupia (Ve) ed in particolare:

- i questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018;
- le relazioni dell'Organo di revisione, relative al predetto bilancio di previsione ed ai citati rendiconti;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Dalla disamina della descritta documentazione emerge la situazione di seguito indicata.

1. Criticità accertate con deliberazione della Corte dei conti n. 122/2020/PRSE

Questa Sezione, con deliberazione n. 122/2020/PRSE, invitava l'Ente ad una verifica della continuità del Fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte corrente tra gli esercizi 2015 e 2016, nonché ad una verifica della corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), in considerazione della gestione di alcune componenti di entrata da parte dell'Unione dei comuni della Riviera del Brenta.

Alla richiesta di informare in merito ai risultati ottenuti a seguito delle necessarie verifiche contabili, è stato dato riscontro, comunicando quanto segue:

“Continuità del Fondo Pluriennale Vincolato: viene confermata l'incongruenza rilevata in merito al FPV di parte corrente tra l'esercizio 2015 e 2016 per complessivi euro 7.155,50, contestualmente viene dichiarato che gli impegni finanziati con tale margine non hanno prodotto disavanzo.

Fondo crediti dubbia esigibilità: il comune di Campagna Lupia dal 01/01/2013 è entrato a far parte dell'Unione di Comuni “Città della Riviera del Brenta”. L'Unione, attraverso

il corpo polizia municipale, gestisce interamente (con proprio personale e attrezzature proprie) le sanzioni per violazione del Codice della strada. La stessa in applicazione di quanto stabilito al punto 3.3 All. 4/2 del D.LGS. 118/2011, accerta per intero l'importo del credito e contestualmente accantona quella parte di entrate di dubbia e difficile esazione, trasferendo solo il netto ai comuni dell'Unione stessa. Pertanto ogni ente non ha un proprio fondo crediti di dubbia esigibilità specifico per le entrate derivanti da infrazioni al codice della strada, né il comune avrebbe i mezzi per poterle quantificare. Infine è l'Unione stessa che sottopone tali entrate a "sterilizzazione". In merito all'assenza del fondo crediti dubbia esigibilità viene evidenziato quanto segue.

Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale (ad esempio le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc.). Con riferimento all'accantonamento, il principio applicato n. 3.3 precisa che tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un'apposita posta contabile (di parte corrente in c/capitale), denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in relazione:

- alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio;*
- alla loro natura;*
- alla capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi.*

Ai fini della determinazione del fondo, la scelta del livello di analisi dei crediti (tipologia, categoria, capitolo) è lasciata al singolo ente. Non richiedono l'accantonamento al fondo, in quanto considerate sicure:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto entrate destinate ad essere accertate a seguito dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;*
- i crediti assistiti da fidejussione;*
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;*
- le entrate rimosse per conto di altri enti o soggetti da versare a soggetti terzi.*

Le voci più importanti che danno vita al fondo potrebbero essere costituite dagli oneri di urbanizzazione, dalle sanzioni al codice della strada, dai ruoli tributari e dagli incassi relativi al servizio asporto rifiuti. Conseguentemente si osserva quanto segue:

- per gli oneri di urbanizzazione, negli ultimi 5 anni, è sempre stato riscosso quanto accertato e quanto conservato a bilancio risulta coperto da fideiussioni;*
- per le sanzioni al codice della strada va detto che l'intera gestione è stata affidata all'Unione Città Riviera del Brenta dal 01/01/2013 che provvede al trasferimento delle somme stesse al netto del fondo crediti dubbia esigibilità;*
- non sono iscritti a bilancio ruoli di natura tributaria tra le entrate;*
- il servizio asporto rifiuti è esternalizzato totalmente a Veritas Spa.*

Alla luce di quanto sopra esposto si è ritenuto di non evidenziare nessun accantonamento, in quanto non rilevano particolari crediti di dubbia esigibilità. Si fa presente che il F.C.D.E. è stato, comunque istituito a partire dal rendiconto 2017, inoltre all'interno dell'avanzo vi è già un accantonamento (sia pure indiretto) per le infrazioni al codice della strada, costituito da fondi vincolati per euro 131.365,25".

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Ente, rileva che l'incongruenza emersa in merito al FPV di parte corrente tra gli esercizi 2015 e 2016, per complessivi € 7.155,50, non ha prodotto un disavanzo negli esercizi successivi.

Il Collegio prende, altresì, atto del fatto che, all'interno dell'avanzo vincolato, l'Ente ha previsto un accantonamento per le infrazioni al codice della strada, pari ad € 131.365,25. Tuttavia, la Sezione, nel ribadire quanto già sottolineato al riguardo con la deliberazione n. 122/2020/PRSE, richiama nuovamente l'attenzione sulla necessità di una corretta quantificazione del FCDE, secondo quanto disposto dall'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011; quest'ultimo allegato, al paragrafo 3.3, stabilisce che *"(...) Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale"*.

2. Domande preliminari questionario 2017

Si rileva che l'Ente non ha provveduto ad accantonare le somme per il finanziamento degli arretrati da erogare a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali né nel rendiconto 2016, né nel bilancio 2017 e neppure in sede di rendiconto 2017.

A seguito di richiesta istruttoria, è stato chiarito che: *"Nell'incertezza normativa e data l'esiguità delle somme necessarie al finanziamento degli arretrati da erogare a seguito del nuovo CCNL 2018, l'Ente non ha provveduto ad accantonare somme a titolo di arretrati 2016 e 2017, che sono state recuperate nell'anno 2018. Si evidenzia che gli arretrati 2016 e 2017 compresi oneri riflessi ed Irap ammontano a complessivi euro 10.027,51"*.

Sebbene il principio contabile, di cui al paragrafo 5.2, lett. a), dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 inviti e non obblighi agli accantonamenti annuali, nelle more della firma del CCNL, la Sezione ritiene che tali accantonamenti rispondano ad un criterio di sana gestione, che gli Enti devono seguire. Infatti, l'accantonamento costituisce una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione), che preserva dall'attingimento le restanti poste del bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa astrattamente gravare anche sugli esercizi successivi. L'art. 48 del D. lgs. 165/2001 prevede che *"...gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'art. 40, comma 3-quinquies"*; detto articolo prevede, inoltre, che *"per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui sono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di spesa"*.

Di conseguenza, la Sezione rileva il mancato accantonamento degli arretrati per la contrattazione collettiva riferita al triennio 2016-2018 e segnala all'Amministrazione comunale la necessità di accantonare gli stessi, per il futuro, con riferimento al triennio 2019-2021.

3. Risultato della gestione di competenza e utilizzo delle risorse del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente

Esplicitando le componenti dell'avanzo applicato e del FPV, il risultato della gestione di competenza è il seguente:

Risultato della gestione di competenza	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Risultato della gestione (incluso avanzo e FPV)	132.206,31	129.315,31
Avanzo applicato in p/corrente	99.350,00	45.000,00
Avanzo applicato in p/capitale	367.500,00	128.000,00
Totale avanzo applicato	466.850,00	173.000,00

Il risultato negativo della gestione al netto dell'avanzo nell'esercizio 2017 (€ - 334.643,69) e nell'esercizio 2018 (€ - 43.684,69) è dovuto essenzialmente all'applicazione di avanzo in parte capitale. Per quanto concerne il risultato di gestione al netto dell'avanzo e del FPV si osserva nell'esercizio 2018 un risultato negativo, pari ad € - 459.183,53.

Al fine di valutare compiutamente la rilevanza che la tematica sopra esposta presenta sui bilanci successivi, in sede istruttoria è stato chiesto di conoscere anche evidenze cronologicamente posteriori; l'Ente ha comunicato quanto segue: *“Come evidenziato nelle osservazioni si dà atto che l'esercizio 2018 è stato caratterizzato da una gestione di competenza negativa. In tale anno infatti è stata realizzata un'importante opera pubblica ossia l'ampliamento e costruzione della nuova scuola elementare F.lli Bandiera, nella frazione di Lughetto. Tuttavia la gestione successiva ha caratterizzato positivamente l'anno 2019 nel seguente modo:*

Gestione di competenza	2019
Accertamenti	5.333.343,87
Impegni	4.785.362,98
SALDO GESTIONE COMPETENZA	547.980,89
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	340.609,99
Fondo pluriennale vincolato di spesa	91.229,18
SALDO FPV	249.380,81
<i>Gestione dei residui</i>	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	52.866,81
Minori residui attivi riaccertati (-)	234.108,41
Minori residui passivi riaccertati (+)	264.291,55
SALDO GESTIONE RESIDUI	83.049,95
<i>Riepilogo</i>	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	547.980,89
SALDO FPV	249.380,81
SALDO GESTIONE RESIDUI	83.049,95
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	113.279,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	317.761,27
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	1.311.451,92

Nella medesima nota di risposta viene riportato anche il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 (€ 1.311.451,92), nonché la composizione del risultato di amministrazione alla medesima data, dalla quale emerge che il totale della parte accantonata è pari ad € 76.510,29, il totale della parte vincolata ammonta ad € 935.992,46 ed il totale della parte disponibile è pari ad € 298.949,17.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda gli ulteriori profili assoggettati a controllo finanziario, la Sezione rileva che nell'esercizio 2018 l'avanzo non è stato applicato nei limiti di quello determinato nell'esercizio precedente, né della sua composizione. In particolare, il valore indicato per la parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, relativo a spese di investimento e a spese correnti non permanenti (€ 173.000,00), è superiore al valore totale della parte disponibile del risultato di amministrazione (€ 102.843,54), per una differenza pari ad € 70.156,46.

A seguito di richiesta istruttoria, l'Ente ha chiarito che: *“Viene rilevato che la sezione I - risultati della gestione finanziaria - del questionario consuntivo 2018, non è stata correttamente compilata. In particolare euro 128.000,00 non costituisce parte disponibile di avanzo, ma fondi vincolati (per entrate derivanti da infrazioni al codice della strada) per euro 118.000,00 e fondi per finanziamento di spese in conto capitale per euro 10.000,00”*.

Sul punto, la Sezione richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di una corretta compilazione dei documenti istruttori, dovendosi rappresentare in questi informazioni e dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

4. Risultato di amministrazione e rispetto dei vincoli di destinazione

Con riferimento al rispetto dei vincoli di destinazione, si è rilevato che:

- nel rendiconto 2017, l'ammontare complessivo delle somme vincolate e destinate a spese di investimento è pari ad € 282.631,39;

-nel rendiconto 2018, l'ammontare complessivo delle somme vincolate e destinate a spese di investimento è pari ad € 178.780,28.

Tuttavia, dalle risultanze dei rendiconti 2016 e 2017, nonché dalle gestioni 2017 e 2018, è emersa una potenziale perdita di vincoli/destinazioni per entrambi gli esercizi oggetto del controllo.

I chiarimenti forniti dall'Ente al riguardo hanno permesso di superare le criticità rilevate in sede istruttoria; in particolare, è stato dichiarato che: *“L'avanzo iniziale al 01.01.2017 (ossia quello al 31.12.2016 derivante da consuntivo 2016) ammonta a complessivi euro 715.082,60. Tale somma, con la gestione 2017 e relativo consuntivo 2017 ha portato ad un avanzo pari ad euro 441.269,24. Gli incrementi e decrementi sono evidenziati nel prospetto sotto riportato. Per incrementi s'intendono economie di spesa, per decrementi s'intende utilizzo di avanzo, nell'ambito della normativa vigente, nel corso del 2017 effettuato con apposito atto di consiglio comunale, in particolare quelli derivanti da infrazioni al codice della strada sono stati investiti per il miglioramento della viabilità, come previsto dagli artt. 142 e 208 del codice della strada. In merito al risultato di amministrazione 2017, si evidenzia il seguente andamento:*

	<i>Situazione iniziale 2017</i>	<i>Diminuzioni</i>	<i>Incrementi</i>	<i>Situazione finale 2017</i>
<i>Parte accantonata</i>				
<i>Fondo crediti dubbia esigibilità (cda)</i>			25.000,00	25.000,00

<i>Fondo contenziosi</i>			30.000,00	30.000,00
<i>Altri accantonamenti (ind. sindaco)</i>	6.850,00	6.850,00	794,31	794,31
Parte vincolata				
<i>Fondi vincolati (economie cds)</i>	239.132,92	22.792,34	29.751,83	*246.092,41
<i>Fondi vincolati (opere di culto)</i>	8.450,31		3.000,00	*11.450,31
Fondi per finanz. spese in conto capitale			25.088,67	*25.088,67
Fondi non vincolati	460.649,41	460.000,00	102.194,13	102.843,54
Totale avanzo di amministrazione	715.082,64			441.269,24

*la sommatoria degli importi segnati con asterisco è pari ad euro 282.631,39 come da osservazioni

Con lo stesso principio e per le stesse motivazioni di seguito si evidenzia l'andamento del risultato di amministrazione per l'anno 2018:

	<i>Situazione iniziale 2018</i>	<i>Utilizzi</i>	<i>Incrementi</i>	<i>Situazione finale 2018</i>
Parte accantonata				
<i>Fondo crediti dubbia esigibilità (cds)</i>	25.000,00		4.291,45	29.291,45
<i>Fondo crediti dubbia esigibilità (Imu)</i>			3.708,55	3.708,55
<i>Fondo contenziosi</i>	30.000,00			30.000,00
<i>Altri accantonamenti (ind. sindaco)</i>	794,31		1.254,99	2.049,30
Parte vincolata				
<i>Fondi vincolati (economie cds)</i>	246.092,41	118.000,00	3.272,84	131.365,25
<i>Fondi vincolati (opere di culto)</i>	11.450,31		3.000,00	14.450,31
Fondi per finanz. spese in conto capitale	25.088,67	10.000,00	17.876,05	32.964,72
Fondi non vincolati	102.843,54	45.000,00	129.367,15	187.210,69
Totale avanzo di amministrazione	441.269,24			431.040,27

Dall'analisi di tali prospetti si rileva che l'utilizzo dell'avanzo vincolato/destinato in corso d'anno 2017 è pari ad € 22.792,34 e non a zero, come invece indicato erroneamente nei prospetti riportati nel questionario sul rendiconto 2017, a pag. 23. Parimenti, per l'esercizio 2018, si rileva che l'utilizzo dell'avanzo vincolato/destinato in corso d'anno 2018 è pari a complessivi € 128.000,00 (€ 118.000,00 + 10.000,00) e non a zero come, anche in questo caso, erroneamente indicato nei prospetti riportati nel questionario sul rendiconto 2018, a pag. 23. Conseguentemente, la potenziale perdita di vincoli rilevata in

sede istruttoria è dovuta ad una non corretta esposizione dei dati indicati nei questionari a disposizione della Sezione.

La Sezione ribadisce, pertanto, la necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione dei documenti trasmessi.

5. Gestione dei residui e determinazione del FCDE

L'ammontare dei residui attivi al 31.12.2018 è pari ad € 1.111.768,06, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (€ 1.652.023,91) e la loro composizione è di seguito rappresentata:

- i residui attivi da gestione di competenza sono pari ad € 389.769,40;
- i residui attivi da gestione dei residui ammontano ad € 721.998,66.

Si evidenzia che il 64,94% dei residui attivi deriva dalla gestione dei residui stessi, mentre il 35,06% è di nuova formazione (gestione di competenza).

Per quanto concerne l'accantonamento a consuntivo 2018 del FCDE (€ 33.000,00), si registra un'incidenza sul totale dei residui attivi al 31.12.2018 molto contenuta (€ 1.111.768,06), pari al 2,97%.

Il rapporto tra l'ammontare del FCDE e le entrate correnti (titoli I e III) è il seguente:

FCDE	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Accantonamento a FCDE nel risultato di amministrazione al 31.12	25.000,00	33.000,00
Totale residui attivi del titolo I	236.694,21	68.627,07
Totale residui attivi del titolo III	436.199,44	177.685,64
Rapporto tra FCDE e residui attivi titoli I e III	3,72%	13,40%

Per quanto riguarda il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione del FCDE, l'Organo di revisione, nella propria relazione sui rendiconti 2017 e 2018, ha precisato che: *“L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo pari ad euro 25.000,00 per l'esercizio 2017 ed euro 33.000,00 per l'esercizio 2018. Tale importo non trova una specifica determinazione attraverso l'utilizzo dei metodi individuati al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i., ma è stato individuato sulla base di una stima puramente prudenziale”*.

È stato chiesto di relazionare in merito a quanto sopra esposto, avendo cura di comunicare i motivi della mancata determinazione del FCDE attraverso l'utilizzo dei metodi individuati al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2., di cui al D.lgs.118/2011 e s.m.i.; l'Ente ha dichiarato quanto segue: *“L'ammontare dei residui attivi al 31.12.2018, come evidenziato nelle osservazioni, ammonta a complessivi euro 1.111.768,06, il 64% (euro 721.998,66) deriva da residui attivi da gestione dei residui. All'interno di tale voce non vi è nessuna entrata che richiede un accantonamento al f.c.d.e. Infatti:*

- Al titolo I i residui da esercizi precedenti ammontano a zero.

- Al titolo II i residui da esercizi precedenti ammontano ad euro 594.354,51. A tal proposito viene evidenziato che la somma pari ad euro 582.535,83 si riferisce al progetto Home Care Premium. Il comune di Campagna Lupia risulta essere comune capofila, per

l'intero territorio afferente all' ex Ulss 13, per il progetto Home Care premium finalizzato a offrire assistenza domiciliare ai dipendenti e pensionati pubblici, ai loro coniugi, parenti e affini non autosufficienti, con l'obiettivo di intervenire sulla loro sfera socio-assistenziale e prevenirne il decadimento cognitivo. Tale progetto è finanziato interamente dall'Inps. Tuttavia l'Inps non procede al rimborso delle spese con la stessa celerità con cui l'Ente elabora i propri rendiconti di spesa.

- Al titolo III i residui da esercizi precedenti ammontano ad euro 108.527,32. Tale somma è costituita in prevalenza dai trasferimenti che l'Unione città Riviera del Brenta effettua a titolo di infrazioni al codice della strada. Il comune di Campagna Lupia dal 01/01/2013 è entrato a far parte dell'Unione di Comuni "Città della Riviera del Brenta". L'Unione, attraverso il corpo polizia municipale, gestisce interamente (con proprio personale e attrezzature proprie) le sanzioni per violazione del Codice della strada. La stessa in applicazione di quanto stabilito al punto 3.3 All. 4/2 del D.LGS. 118/2011, accerta per intero l'importo del credito e contestualmente accantona quella parte di entrate di dubbia e difficile esazione, trasferendo solo il netto ai comuni dell'Unione stessa. Pertanto l'ente non è tenuto a costituire un proprio fondo crediti di dubbia esigibilità specifico per le entrate derivanti da infrazioni al codice della strada, né il comune avrebbe i mezzi per poterle quantificare. E' l'Unione stessa che sottopone tali entrate a "sterilizzazione".

- Al titolo IV i residui da esercizi precedenti ammontano ad euro 18.081,83. Tale somma non si riferisce a entrate da oneri di urbanizzazione (i quali sono stati interamente incassati), ma altri tipi di entrate per le quali non è previsto alcun accantonamento al f.c.d.e.

In merito al fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2018 per complessivi euro 33.000,00, l'Ente ha provveduto nel seguente modo:

- euro 29.291,45 accantonamento derivante da infrazioni al codice della strada, l'accantonamento si ritiene di carattere prudenziale in quanto, come evidenziato in precedenza è l'Unione dei Comuni che provvede a costituire il f.c.d.e.

- euro 3.708,55 accantonamento per riscossione coattiva Imu, applicando il metodo della media semplice".

Con riferimento ai residui del titolo III, costituiti in prevalenza dai trasferimenti che l'Unione città Riviera del Brenta effettua in relazione alle infrazioni al codice della strada, la Sezione ribadisce la necessità di una corretta quantificazione del FCDE, secondo quanto disposto dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

6. Analisi di particolari entrate in termini di efficienza nelle fasi di accertamento/riscossione e andamento della riscossione in conto residui

Con riferimento all'esercizio 2018, nella relazione dell'Organo di revisione emerge una bassa percentuale di riscossione in merito alla voce "Recupero evasione ICI/IMU", pari al 31,69% (con accertamenti pari ad € 42.500,00 e riscossioni pari ad € 13.468,39). In merito alla movimentazione delle somme rimaste a residuo per la voce "IMU/TASI" si segnalano, al 1.1.2018, residui attivi pari ad € 1.177.875,36 e residui riscossi che ammontano nel 2018 ad € 177.875,36 (pari al 15,10% di riscossione).

Questa Sezione, con deliberazione n. 122/2020/PRSE, aveva invitato l'Ente ad attuare una efficace attività di recupero dell'evasione, anche per evitare problemi di prescrizione dei crediti.

A seguito di nota istruttoria, l'Ente ha comunicato che: *“In merito alle somme residue per la voce IMU/TASI si osserva un errore di trascrizione, in particolare è stato riportato un numero in più (il numero 1), il dato corretto è 177.875,36 e non 1.177.875,36, che coincide con il riscosso. Per quanto riguarda il recupero evasione si conferma una bassa percentuale di riscossione. Il mancato recupero si riferisce a riscossione coattiva esercitata nei confronti di soggetti in grosse difficoltà economiche. Alla data attuale il F.c.d.e. è pari agli avvisi di accertamento posti in riscossione coattiva”*.

La Sezione prende atto delle informazioni rese in merito; tuttavia, raccomanda nuovamente più incisive azioni, volte ad incrementare la capacità di riscossione dell'Ente.

7. Verifica della capacità di indebitamento e della sostenibilità dello stesso

Negli esercizi in esame, risultano concesse garanzie in favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati (A.S.D. Laguna Volley). In particolare, le fidejussioni concesse sono pari ad € 11.626,00.

In sede istruttoria, è stato chiesto all'Ente di informare in merito alle risultanze del monitoraggio sulla corretta gestione del debito garantito attraverso la fideiussione: *“Con deliberazione di C.C. n. 18 del 26/04/2013 è stata rilasciata fideiussione a favore della Nordest Banca Spa nell'interesse dell'A.S.D. Laguna Volley per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico presso il palazzetto dello sport di Campagna Lupia. Per tale impianto il GSE eroga un contributo all'A.S.D. Laguna Volley che risulta pari alla rata di mutuo da pagare, pertanto il debito risulta garantito da un'entrata certa. Il rimborso delle rate di prestito avviene regolarmente”*.

La Sezione, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dall'Ente, raccomanda un costante monitoraggio sulla corretta gestione del debito garantito attraverso la fideiussione, al fine di evitare che eventuali possibili insolvenze possano ripercuotersi sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

8. Gestione di cassa

In relazione ai dati rinvenibili nel questionario sul rendiconto 2018, si riscontra una differenza tra il valore del fondo cassa al 31.12, indicato a pag. 27, nei prospetti ai punti 2 e 3 (1.572.620,08 euro) e quello rinvenibile per il fondo di cassa finale, nel prospetto a pagina 26 (6.976.450,40 euro). La Sezione ricorda pertanto, ancora una volta, la necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione dei documenti trasmessi.

9. Organismi Partecipati

Con riferimento agli esercizi in esame, in sede istruttoria si è rilevato che la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione dei rispettivi organi di controllo. Inoltre, è emerso che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le proprie società partecipate.

A seguito di richiesta istruttoria l'Ente, in relazione all'assenza della doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, ha dichiarato quanto segue: *“In merito agli organismi partecipati va detto che non vi è un'unica asseverazione sottoscritta dagli organi di controllo, ma vi sono due asseverazioni distinte ma coincidenti sottoscritte da parte dei rispettivi organi di controllo”*. Per quanto concerne il sistema informativo, l'Ente ha precisato che: *“Erroneamente è stato inteso il sistema informatico, anziché sistema informativo. Il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate”*.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione comunale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul rendiconto per l'esercizio 2017, sul bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Campagna Lupia:

- richiama nuovamente l'attenzione sulla necessità di una corretta quantificazione del FCDE, secondo quanto disposto dall'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;
- rileva il mancato accantonamento degli arretrati per la contrattazione collettiva riferita al triennio 2016-2018;
- rileva alcune inesattezze in relazione ai dati riportati nei documenti trasmessi e richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di una corretta compilazione degli stessi, dovendosi rappresentare in questi dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;
- raccomanda, nuovamente, più incisive azioni, volte ad incrementare la capacità di riscossione dell'Ente;
- raccomanda un costante monitoraggio sulla corretta gestione del debito garantito attraverso la fidejussione, al fine di evitare che eventuali possibili insolvenze possano ripercuotersi sugli equilibri di bilancio dell'Ente;
- rileva che nel questionario sul rendiconto 2018, il valore del fondo cassa al 31.12, nei prospetti di cui ai punti 2 e 3 (a pag. 27), è diverso da quello rinvenibile per il fondo di cassa finale nel prospetto a pagina 26;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

DISPONE

che la presente pronuncia venga trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Campagna Lupia (Ve).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2021.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2021

IL DIRETTORE DI SEGreteria

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini